



REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI

Il Giudice di Pace di Terni, avv. Elisa Traversa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sub. n.

R.G. promossa

DA

representato e difeso dall'Associazione
Alessandria Globoconsumatori Onlus, in persona del legale rappresentante, dott. Mario Gatto, C.F.
96056180068 con sede in Alessandria, alla Via Cremona, n. 6 con richiesta di comunicazioni al n.
di fax 0131033350 e all'indirizzo pec globoconsumatori@pec.globoconsumatori.it; opponente

CONTRO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI, in persona del Prefetto p.t.,
rappresentato dal Vice Prefetto aggiunto dott. Walter Pennestri in qualità di Dirigente dell'Area III,
elettivamente domiciliato presso la Prefettura di Terni; amm. opposta

Oggetto: opposizione avverso verbale di contestazione n. SCV0006084259 del 24.08.2019;
conclusioni: cfr verbale udienza del 30.11.2020.

CONCLUSIONI

OPPONENTE: *"..Voglia Lei Sig. Giudice di Pace provvedere per l'accoglimento del ricorso e degli atti consequenziali volendomi riconoscere le spese sostenute del presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi, con vittoria di spese diritti e onorari".*

AMM. OPPOSTA: *"..rigettare la domanda avversaria, perché inammissibile e infondata, per le ragioni illustrate in narrativa. Con vittoria di spese da liquidarsi in via forfettaria.."*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente e tempestivamente spedito per posta in data 16.10.2019 e pervenuto in Cancelleria Civile in data 24.10.2019, parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, adiva l'intestato Ufficio per ottenere l'annullamento del verbale di contestazione di cui all'oggetto con il quale si contestava, alla stesso opponente, in qualità di obbligato in solido, la violazione di cui all'art. 142, comma 8, del C.d.S. in quanto, in data 23.08.2019, alle ore 22.00, il veicolo alla

N:.....R.G.

N:.....SENT

N:.....REP

N:.....CRON.

Fatta la dovuta premessa, nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Nel merito dell'accertamento, nel verbale di contestazione impugnato, risulta riportato sia il giorno della commessa violazione, nella specie 23.08.2019 ore 00:00:33.012, sia il luogo della commessa violazione "tratto avente lunghezza Km 9,118 percorso in 00:03:24.847 e che ha termine al Km 493.900 direzione Nord autostrada Milano Roma Napoli"; sempre nel verbale di contestazione si precisa come l'accertamento sia stato compiuto da Assistente Capo Orlandini Christian, in data 24.08.2019 alle ore 11:20:49.454 sulla base dei fotogrammi prodotti dal sistema SICV del quale veniva attestata sia la corretta installazione sia il perfetto funzionamento.

Risulta, altresì, dallo stesso verbale, applicata la tolleranza di legge pari al 5% del valore rilevato con un minimo di 5 Km/h, attestata la presegnalazione della postazione di controllo con segnaletica indicante il controllo elettronico della velocità conforme alla normativa vigente e, infine, indicati i motivi della mancata contestazione immediata. Sulla mancanza di contestazione immediata la giurisprudenza della Cassazione è concorde nel ritenere che la stessa non è necessaria in tutti i casi in cui l'elevazione sia stata effettuata con apparecchiature che consentano la determinazione della velocità in tempi successivi.." (Cass. Civ. 11293/01; Cass. Civ. 2494/01). Sempre in ordine alla conformità dell'apparecchiatura utilizzata, questo Giudice ritiene, che l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità mediante apparecchiature elettroniche, debitamente omologate, debba ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature stesse, facendo, peraltro prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a prova contraria che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto. Il SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocità) o tutor, è un dispositivo che, a differenza di altri apparecchi (autovelox), rileva la velocità media dei veicoli in un tratto di strada, e funziona mediante fotocamere installate su un pannello-messaggi e conduttori collocati nell'asfalto, che sono collegati a un sistema computerizzato gestito dalla Polizia Stradale.

Nel caso di specie risulta correttamente applicata la riduzione del 5% come per legge.

Fatte le dovute premesse, tuttavia, la doglianza relativa alla mancata produzione di documentazione a riprova delle verifiche periodiche dell'apparecchiatura utilizzata deve essere accolta. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n.

285), "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura", in quanto "gli apparecchi per l'accertamento dei limiti di velocità come gli autovelox, vanno sottoposti a periodiche verifiche, perché i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale"

E', pertanto, illegittimo il verbale di contestazione che accerti la violazione dei limiti della velocità se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non è stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

"La Corte Costituzionale non specifica quale debba essere la periodicità della verifica ma si deve presumere l'annualità della stessa, poichè tale è il periodo in vigore per gli altri strumenti analoghi". Tale pronuncia si muove in senso diverso e contrario rispetto all'orientamento dominante in dottrina e giurisprudenza respingendo la fondatezza della ripartizione tra autovelox automatici e apparecchiature utilizzate direttamente dagli agenti accertatori.

Per la Corte tutti gli apparecchi devono essere sottoposti a periodica verifica.

"E' obbligo degli Enti (Comuni, Regioni e Stato) che utilizzano gli strumenti de quo, effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente. A tal proposito, solo gli accertamenti eseguiti entro un anno dall'ultima taratura eseguita e documentata, sono legittimi".

Sul punto recentemente la Suprema Corte ha statuito che "Per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità. In difetto di esse certificazioni, l'accertamento della infrazione è viziato e il relativo verbale suscettibile di annullamento (Cass. 9645/2016).

Nel caso di specie l'amministrazione opposta non ha depositato né il certificato di taratura né le verifiche periodiche dell'apparecchiatura utilizzata.

Posto quanto sopra, considerato, che il Giudice, in sede oppositiva, oltre a controllare la regolarità formale del provvedimento sanzionatorio, è tenuto ad estendere il suo sindacato anche alla validità sostanziale dello stesso e a verificare se sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'esistenza della violazione contestata, ritiene questo Giudice di accogliere l'opposizione e, per l'effetto,

disapplicare il provvedimento sanzionatorio impugnato.

L'accoglimento di tale motivo di doglianza assorbe gli altri motivi dedotti.

La peculiarità del caso trattato i motivi che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione e alcune diverse pronunce della giurisprudenza in materia costituiscono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..

P.Q.M.

Il G.d.P.,

definitivamente pronunciando nella causa promossa da _____), come in epigrafe rappresentato e difeso, contro U.T.G. di Terni, in persona del Prefetto p.t., con ricorso spedito per posta in data 18.10.2019 e pervenuto in Cancelleria Civile in data 24.10.2019, così decide:

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione impugnato;

DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92, co 2, c.p.c..

Terni, li 30.11.2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(E. P. Prodi-Gioia)

Il Giudice di Pace
avv. Elsa Traversa

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TERNI
Depositato in Cancelleria

17/11/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(E. P. Prodi-Gioia)